

un tratto di banchina, pari ad almeno ml. 60,00, libero o pronto ad essere liberato per indifferibili esigenze dell'Autorità Marittima.

- 18) Nei periodi in cui la banchina non è occupata da unità navali, l'Autorità Marittima può liberamente disporre per eventuali necessità di accosti. Il concessionario si impegna a lasciare completamente libera da proprie attrezzature una zona di rispetto di circa ml. 5,00 dal ciglio banchina.
- 19) La recinzione dovrà essere segnalata con idonei apprestamenti diurni e notturni, con posizionamento di segnale di senso unico alternato lungo il terzo braccio del molo nord del porto.
- 20) Il Concessionario deve dotarsi di apposito documento di sicurezza ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 272/99 e ss.mm.ii.
- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 22) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 23) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 24) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 25) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 386,00 alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23**

IL CONCESSIONARIO  
NAVALTECNICA Costruzioni Navali Srl  
Marco Piergallini  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.  
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto, Viale Marinai d'Italia, n. 12 Ancona, **25/05/2021**

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri  
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO  
NAVALTECNICA Costruzioni Navali Srl  
Marco Piergallini  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>07/06/2021</u> al n° <u>846</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>500,00</u> L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)
---

Validità prorogata fino al 15/11/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

**21 FEB. 2023**  
L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

N. **02-4** del registro

N. **1787** del repertorio

Concessioni - Anno **2021**

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dal Sig. Marco Piergallini, in qualità di legale rappresentante della società Navaltecnica Costruzioni Navali s.r.l., C.F./P.IVA 00105700447 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Viale Marinai d'Italia n. 12, prot. n. ARR-1127 in data 15.11.2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-4159 in data 29.03.2021;  
Vista la precedente licenza n. 02-42/2019 del 16.10.2019, rep. 1523;  
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 20.12.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., a seguito della integrazione assunta al prot. n. ARR-12734 in data 20.12.2019;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-777 in data 23.01.2020;  
Vista la nota prot. n. 1945/RU del 23.01.2020 dell'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-1210 in data 31.01.2020;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-1104 del 12.02.2020;  
Vista la nota prot. n. 2350 del 12.02.2020 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto assunta al prot. n. ARR-1875 in data 12.02.2020;  
Vista la nota prot. n. PAR-2090 in data 17.03.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Viste le integrazioni prodotte dalla Società ed assunte al prot. n. ARR-5857 in data 20.05.2020 e prot. n. ARR-6639 in data 10.06.2020;  
Vista la nota prot. n. 9845 del 26.06.2020 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, assunta al prot. n. ARR-7405 in data 26.06.2020;  
Vista la nota prot. n. PAR-4677 in data 06.07.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Viste le integrazioni prodotte dalla Società ed assunte al prot. n. ARR-8337 in data 17.07.2020;  
Vista la nota prot. n. 11546 del 23.07.2020 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, assunta al prot. n. ARR-8591 in data 23.07.2020;  
Vista la nota prot. n. PAR-5418 in data 06.08.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista l'integrazione prodotta dalla Società ed assunta al prot. n. ARR-9600 in data 25.08.2020  
Vista la delibera n. 48 in data 30.10.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 21.04.2021 PR\_APUTG-ingresso\_0023045\_20210421 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 618,65, richiesto con atto di accertamento n. 02-176/19 del 17.12.2019;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 4.861,64, richiesto con atto di accertamento n. 02-158/20 del 10.11.2020;  
Vista la polizza fidejussoria n. PT0609332, appendice n. 3, dell'importo di € 15.000,00 emessa in data 03.02.2021 dalla società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros - Agenzia di Ancona 2, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Visto l'atto di variazione della polizza incendio n. 1/39363/44/166038746/5 emessa in data 26.03.2021, per l'importo di € 500.000,00, nonché con un importo assicurato di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto l'atto di quietanza della polizza assicurativa n. 1/39363/61/166100080 emessa in data 14.04.2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di San Benedetto del Tronto, per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

### C O N C E D E

a **Navaltecniche Costruzioni Navali s.r.l.**

**codice fiscale 00105700447**

di occupare un'area demaniale marittima situata nel **Comune di San Benedetto del Tronto** e precisamente in ambito portuale, **Via Dandolo Enrico – Braccio Molo Nord** della superficie complessiva di **mq. 3.625,60** suddivisa in **mq. 1.359,60 di banchina (ml. 113,30 x 12,00) e mq. 2.266,00 (ml. 113,30 x 20,00) di specchio acqueo, dal 16/11/2019 al 15/11/2020, e della superficie complessiva di mq. 3.564,00 a decorrere dal 16/11/2020 suddivisa in mq. 1.298,00 di banchina, con fronte di ml. 113,30 e larghezza di ml. 12,00 e prolungamento diagonale rispetto al 2° braccio del molo nord per ml. 15,70, e mq. 2.266,00 (ml. 113,30 x 20,00) di specchio acqueo il tutto da adibire ad area di cantiere, con disponibilità di ormeggio per eventuali navi in transito per un tratto di ml. 60,00**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2019 = € 618,65 (dal 16/11/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2020 = € 4.861,64 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 16/11/2019 al 15/11/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 14) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità, per i lavoratori o per le attività portuali circostanti, né per la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, ciò anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza.
- 15) Il concessionario si impegna, ai fini della pubblica incolumità, all'apposizione in sito della segnaletica convenzionale dovuta per indicare la presenza del cantiere a cui la concessione demaniale è finalizzata, nonché il divieto di accesso nell'area in concessione da parte di estranei ed ogni altro pericolo od interferenza potenziale riconducibile alle medesime attività di cantiere.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Le unità che occuperanno l'area in concessione dovranno essere pronte a muoversi a richiesta dell'Autorità Marittima, ovvero, l'area potrà essere occupata, al massimo, con un'unità "non pronta a muoversi" per il periodo strettamente necessario ad effettuare i lavori a bordo della imbarcazione. In ogni caso, dovrà essere garantito